

Codice A1813B

D.D. 15 aprile 2021, n. 1001

Concessione demaniale per il rifacimento di un ponte sul Torrente Turinella in Comune di PRAROSTINO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5679 - Autorizzazione Idraulica N. 5515/2021 - Comune di PRAROSTINO



ATTO DD 1001/A1813B/2021

DEL 15/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per il rifacimento di un ponte sul Torrente Turinella in Comune di PRAROSTINO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5679 – Autorizzazione Idraulica N. 5515/2021 - Comune di PRAROSTINO

Il Comune di PRAROSTINO, con sede in Piazza della Libertà, 15 - 10060 PRAROSTINO (TO), Codice Fiscale 85002710011 e Partita IVA 02511260016, ha presentato una prima istanza relativa a lavori di ripristino della viabilità a seguito del crollo di una parte della volta in muratura del ponte Chiantarana sul torrente Turinella, avvenuto nel mese di maggio 2019.

Gli elaborati progettuali allegati all'istanza, a firma dell'Ing. Samuele RANCURELLO, riguardavano la realizzazione di una soletta in cemento armato fondata su micropali su entrambe le sponde, sgravando dai carichi stradali la volta in muratura di pietrame del ponte esistente, di cui non si prevedeva la demolizione. Nella relazione idraulica veniva evidenziato che l'attuale attraversamento non presenta alcun franco idraulico nei confronti di una portata di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni.

In data 11 Settembre 2020 funzionari del Settore scrivente hanno effettuato una visita sopralluogo, alla presenza di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e del progettista incaricato, facendo presente che il progetto presentato non risultava autorizzabile dal punto di vista idraulico dal momento che non era previsto alcun miglioramento nei confronti del deflusso idrico in condizioni di piena.

In data 21 Gennaio 2021 prot. di ricevimento n. 2824/A1813B è pervenuta una nuova istanza del Comune (nota prot. n. 262 del 20 Gennaio 2021) che ha sostituito la precedente istanza sopra citata. Alla nuova istanza sono allegati gli elaborati progettuali aggiornati (costituiti, per gli aspetti di competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla relazione tecnico-illustrativa, dalla relazione idraulica e da n. 7 tavole grafiche), sempre a firma dell'Ing. Samuele RANCURELLO, e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 19 Gennaio 2021 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo.

Il progetto rivisto prevede il rifacimento completo del ponte in argomento tramite la demolizione del manufatto di attraversamento esistente e la realizzazione di un impalcato a soletta piena

(spessore di 0,40 m) e di spalle (spessore di 0,50 m) in cemento armato. La luce netta dell'attraversamento sarà di 5,00 m e la larghezza complessiva dell'impalcato sarà di 6,00 m. È prevista inoltre l'esecuzione di due tratti di soletta in c.a. di raccordo, su entrambi i lati, tra l'impalcato e il terreno retrostante le spalle. Il nuovo manufatto rispetterà il franco idraulico da normativa.

Nel progetto è prevista anche la demolizione della maggior parte dei muri di difesa spondale esistenti a monte e a valle dell'attraversamento e la realizzazione di nuovi tratti di scogliera in massi di cava, tutti di lunghezza pari a 6,00 m su entrambe le sponde, immediatamente a monte e a valle del nuovo ponte. Sempre a valle del ponte saranno eseguite sul fondo alveo una soglia antiersiva in massi di cava cementati, di sviluppo longitudinale pari a 2,00 m, e una soglia in massi di cava non cementati, di sviluppo pari a 3,00 m.

In data 30 Marzo 2021, prot. n. 15796/A1813B, questo Settore ha richiesto, al Servizio Tutela della fauna e della flora della Città Metropolitana di Torino, il parere di competenza in ordine alla compatibilità dell'intervento con gli ambienti acquatici ai sensi della L.R. 37/2006. In data 31 Marzo 2021 prot. di ricevimento n. 16239/A1813B è pervenuto il suddetto parere della Città Metropolitana di Torino (nota prot. n. 36787 del 30 Marzo 2021).

Tutto ciò premesso, esaminata la nuova istanza ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R/2011, si ritiene l'istanza medesima ammissibile e procedibile e si ritiene pertanto possibile rilasciare l'autorizzazione idraulica n. 5515 ai fini della realizzazione del nuovo attraversamento (ponte Chiantarana) sul torrente Turinella in Comune di PRAROSTINO (TO).

Con nota n° 35645/A1813A. del 30 Luglio 2020 venne effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014, ritenuta esaustiva anche alla luce della ripresentazione dell'istanza.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di PRAROSTINO (TO) non è avvenuta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., in quanto trattasi di opera di pubblica utilità eseguita da Ente locale ed approvata con Deliberazione della Giunta Comunale di PRAROSTINO n. 7 del 19 Gennaio 2021.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5515/2021, redatto in data 14 Aprile 2021 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino a seguito di visita di sopralluogo, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Preso atto del parere di compatibilità della Provincia in merito alla fauna acquatica, ai in applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni, trasmesso con nota n. 36787 in data 30 Marzo 2021, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici il Comune di PRAROSTINO ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale del manufatto di attraversamento e delle opere di difesa spondale nei riguardi dei carichi e delle azioni di progetto, ai sensi del D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche sulle costruzioni vigenti);
 - c. i piani di appoggio delle strutture di fondazione delle spalle del nuovo attraversamento, delle scogliere e della soglia antiersiva intasata in cls dovranno essere posti alle quote di progetto e, in ogni caso, ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
 - d. le scogliere in progetto dovranno essere idoneamente risvoltate ed immorsate a monte ed a valle all'interno della sponda esistente oppure idoneamente raccordate con le difese spondali esistenti e con le spalle del nuovo attraversamento;
 - e. il paramento esterno delle nuove opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
 - f. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenute ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
 - g. i massi costituenti le scogliere e le soglie di stabilizzazione dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi

d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a 14,0 kN;

- h. il materiale litoide demaniale di risulta, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- i. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- k. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- l. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- m. il concessionario dovrà dare comunicazione formale a questo Settore dell'inizio e della fine dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- n. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- o. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- p. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento, qualora intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- r. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- s. è vincolante il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Tutela della fauna e della

flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006, che viene allegato al presente provvedimento.

2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Comune di PRAROSTINO, l'occupazione di aree demaniali per il ripristino di un ponte sul Torrente Turinella in Comune di PRAROSTINO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre 2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;
5. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
6. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni